

## **SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI FAMILIARI E CENTRI DI CUSTODIA ORARIA) - INDICAZIONI AI COMUNI**

La Regione Piemonte, svolgendo periodicamente il proprio compito di rilevazione e monitoraggio dei servizi per la prima infanzia, ha riscontrato con una certa frequenza **irregolarità inerenti i cosiddetti "nidi in famiglia"**, servizi integrativi in ambito domiciliare, i soli servizi per la prima infanzia a non essere soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma soltanto alla presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ex lege 7 agosto 1990, n. 241.

Si ritiene pertanto di fornire ai Comuni, sedi di tale tipologia di servizi, un **vedemecum** volto ad ovviare alle criticità riscontrate.

Inoltre si forniscono **precisazioni circa i Centri di Custodia Oraria**, anch'essi servizi integrativi, meglio noti comunemente come "Baby Parking".

### **COSA SONO I NIDI IN FAMIGLIA**

Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato "nido in famiglia" - di seguito semplicemente indicato con **NF** - è un servizio integrativo per l'infanzia, ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

La normativa regionale di riferimento è recente, la Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693, che ha revocato le disposizioni precedenti risalenti al 2004 (D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482).

Ai NF sono oggi del tutto assimilati i cosiddetti "**Agri-Tata**", servizi integrativi sperimentali in ambito rurale, introdotti a partire dal 2011.

Le caratteristiche principali dei NF sono le seguenti:

- L'attivazione del NF avviene attraverso la presentazione di **Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA)** presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui s'intende avviare il servizio, nel rispetto delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 65/2017;
- I destinatari del servizio sono **bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi**;
- La **capacità ricettiva massima** (bambini presenti contemporaneamente) è di **5 unità**, cui possono aggiungersi fino a 2 figli sotto i 6 anni del nucleo familiare afferente al titolare del servizio;
- L'educatore, o gli **educatori**, che conducono il servizio devono essere in possesso di un titolo di **laurea triennale in classe L19, o educatore socio-pedagogico, oppure di uno dei titoli già previsti da specifiche normative regionali, purchè conseguiti prima del 01/06/2017, data di vigenza del Dlgs 65/2017**;

- Il **NF deve sorgere in immobili ad uso abitativo**, aventi i requisiti della civile abitazione, anche in contesti aziendali rurali;

- Il **NF deve essere collegato con un servizio educativo per l'infanzia principale (nido, micro-nido, sezioni primavera)** autorizzato al funzionamento sul territorio della regione Piemonte;

- I servizi di nidi in famiglia già esistenti, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693, continuano a funzionare secondo i requisiti definiti dalla precedente D.G.R. n. 48-14482 del 29/12/2004.

Se intendono adeguarsi alla normativa più recente subentrata, allora devono presentare nuova SCIA.

## **PROBLEMATICHE RISCONTRABILI IN RELAZIONE AI NIDI FAMILIARI**

Seguendo l'elenco precedente sulle caratteristiche principali del NF, si riportano le maggiori criticità e le loro soluzioni:

### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (SCIA) (artt. 1 e 8 della DGR n. 28-7693/2018)**

- La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (**SCIA**), presentata dal titolare e legale rappresentante dell'attività di NF, **NON deve essere presentata su di una modulistica generica**, bensì quella specifica predisposta dalla Regione e approvata con Determinazione Dirigenziale 22 Ottobre 2018, n. 1180;

- La SCIA deve contenere tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti e, in particolare:

- + **perizia asseverata** relativa ai requisiti strutturali e di dimensionamento;
- + **dichiarazione sostitutiva di certificazione** sui **titoli del personale** e sul **collegamento** con un servizio principale regionale;
- + dichiarazione del titolare del servizio di collegamento che ne provi l'effettività;
- + dettagliata relazione descrittiva delle caratteristiche del servizio offerto;

- Il **SUAP** comunale non deve limitarsi ad accogliere la SCIA ma deve altresì:

- + verificarne la **regolarità e completezza** alla luce della normativa regionale di riferimento;
- + trasmettere con **PEC comunicazione dell'esistenza del servizio** sia agli **uffici regionali** competenti sia alla commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria locale (**ASL**) competente per territorio (o, per i servizi siti nel territorio della Città di Torino, al servizio di vigilanza del Comune di Torino);

- Il titolare dell'attività di NF è tenuto a comunicare al SUAP comunale ogni variazione degli elementi significativi della SCIA originaria. Il SUAP, a sua volta, deve darne notizia a Regione e ASL.

- Il NF è una tipologia di servizio integrativo per la prima infanzia che per funzionare abbisogna di SCIA e non anche di autorizzazione al funzionamento. Ciò non toglie che, come tutti gli altri servizi principali e integrativi, anche il NF sia **sogetto alla vigilanza dell'ASL** di riferimento territoriale.

Pertanto, quando il Comune, sul cui territorio è attivo un NF, abbia notizia di difficoltà o irregolarità circa la sua conduzione, è bene dare segnalazione alla commissione di vigilanza dell'ASL competente.

### **DESTINATARI E CAPACITA' RICETTIVA** (artt. 2 e 3 della DGR n. 28-7693/2018)

- I bambini accolti nel NF possono avere **da 3 mesi a 3 anni di età**. Non sono ammessi bimbi di età diversa, con l'eccezione dei figli fino a 6 anni del titolare del servizio, per un massimo di due bimbi.

- In base alla vecchia normativa risalente al 2004, il NF poteva accogliere fino ad un massimo di 4 bimbi contemporaneamente, per non più di 5 ore consecutive. La nuova normativa, introdotta nel 2018 ha aumentato la capacità ricettiva a **5 bimbi**, più eventualmente fino a 2 bimbi infraseienni figli del titolare del servizio, per una capacità ricettiva massima teorica di 7 bimbi.

- Il limite di **4 bimbi** contemporaneamente permane tuttavia nel caso in cui il titolare di un servizio preesistente all'entrata in vigore della DGR n. 28-7693/2018 non abbia adeguato successivamente la SCIA in base alla nuova normativa. Il linea generale, i servizi preesistenti e operanti che non si siano adeguati restano soggetti alla vecchia disciplina, per quanto revocata.

- Il superamento del limite di 4 o 5 bimbi presenti contemporaneamente è una delle irregolarità più frequenti. Se il titolare ha scelto di ampliare la ricettività del suo servizio a 5 bimbi esterni, allora deve depositare una nuova SCIA ai sensi della DGR 28/2018. Se il Comune ha notizia di situazioni irregolari circa il superamento della ricettività massima consentita è bene che informi l'ASL competente, per l'eventuale attivazione di un'ispezione, e segnali formalmente al titolare del servizio che deve adeguarsi immediatamente alle disposizioni regionali ed eventualmente depositare una SCIA ex novo alla luce della normativa sopra citata, corredata dai relativi allegati obbligatori.

### **EDUCATORI** (art. 4 della DGR n. 28-7693/2018)

- In base alla vecchia normativa risalente al 2004, l'attività di NF poteva essere condotta da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia (3-36 mesi), o da un operatore in possesso di uno dei titoli riconosciuti dalla normativa regionale. Con l'avvento della nuova disciplina nel 2018, non è più così: l'educatore, o gli educatori, che conducono il servizio devono essere in possesso di un titolo di laurea triennale in classe L19, o educatore socio-pedagogico, oppure di uno dei titoli già previsti da specifiche normative regionali, purchè conseguiti prima del 01/06/2017, data di vigenza del Dlgs 65/2017;

- Il genitore di bimbo infratreenne che abbia avviato un NF prima dell'entrata in vigore della nuova normativa può proseguire senza i titoli oggi richiesti soltanto fino al compimento del terzo anno del proprio bimbo.

### **REQUISITI DELLA STRUTTURA** (artt. 3 e 5 della DGR n. 28-7693/2018)

- I requisiti strutturali e di dimensionamento sono quelli indicati all'art. 5 della nuova normativa (o all'art. 5 della vecchia, per i servizi preesistenti che non abbiano adeguato successivamente la SCIA).

Ciò che qui preme sottolineare è quanto viene rammentato all'art. 3 comma 2: **una singola unità immobiliare, come individuata catastalmente, NON può ospitare più di un NF**. Purtroppo, può verificarsi che due NF formalmente distinti siano in realtà avviati nella stessa unità immobiliare, oppure in immobili contigui distinti ma con servizi comuni che invece dovrebbero essere dedicati, e ciò allo scopo di realizzare un servizio a più alta ricettività, aggirando però l'obbligo di autorizzazione al funzionamento. Se il Comune ha notizia di tale irregolarità, è bene che informi l'ASL competente.

#### **COLLEGAMENTO** (art. 7 della DGR n. 28-7693/2018)

- Uno dei principali presupposti per l'esistenza di un NF è il **collegamento con un servizio principale per la prima infanzia**. Sotto la nuova normativa, si tratta soltanto di servizi principali autorizzati al funzionamento, e cioè Asili Nido, Micro Nidi e Sezioni Primavera, in titolarità pubblica o privata.

- E' **esclusa la possibilità di collegamento** con:

+ altri servizi integrativi, come **Centri di Custodia Oraria** (Baby Parking) o **NF** in differente titolarità;

+ **soggetti non autorizzati al funzionamento come servizi per la prima infanzia** operanti sul territorio regionale. Esclusa quindi la possibilità di collegamento con Associazioni o Imprese non titolari dirette di servizi principali per la prima infanzia, od aventi sede legale al di fuori del territorio regionale.

- Il collegamento prescelto deve essere esplicitato in SCIA sia dal servizio collegato che da quello collegante;

- Il **contenuto del collegamento**, nel rispetto di quanto previsto dalla norma regionale, è concordato tra i soggetti interessati (NF e servizio principale collegante) in base ad un accordo/convenzione fra le parti, che può essere anche a titolo oneroso per il NF ma soltanto quando a fronte dell'eventuale corrispettivo siano definiti chiaramente oggetto, modalità e tempi della controprestazione da parte del servizio principale collegante (supervisione, supporto, formazione, garanzia di continuità del servizio, ecc.);

- Il "contratto di collegamento" deve essere sempre stipulato con il titolare dell'autorizzazione al funzionamento del servizio principale collegante, e non con il gestore o il concessionario;

- Il "**contratto di collegamento**", nell'autonomia delle parti che lo stipulano, può ben essere anche a titolo oneroso, ma avendo sempre riguardo a che sia anche **sostenibile per le parti**, sia per il servizio collegante che per il NF collegato, e in particolare:

1) Il collegamento non deve essere inteso come una mera formalità.

Il servizio principale che collega il servizio di NF deve poter garantire a quest'ultimo supporto, formazione, supervisione e continuità. Ciò può essere fatto solo considerando le forze in gioco. Va quindi da sé che uno stesso servizio principale non potrà offrire il collegamento ad un numero eccessivo di NF. Il numero massimo di NF collegabile dipende ovviamente dalla struttura e dalla forza del servizio principale, ma **si ritiene che il numero dei NF collegabili non possa eccedere la metà degli educatori in forza al servizio principale**. Trattasi di raccomandazione di buon senso, intesa a

dare effettività alla norma, pur nel silenzio di questa circa il numero massimo di servizi di NF collegabili allo stesso servizio principale.

2) L'**eventuale costo del collegamento** posto a carico del servizio collegato dovrebbe tenere in considerazione l'impegno ricorrente od eventuale del servizio principale collegante, ma anche l'esiguità delle risorse a disposizione di un piccolo servizio di NF che necessita del collegamento per poter funzionare.

In caso poi di prolungata interruzione dei servizi per provvedimento delle autorità preposte - come nel caso dell'emergenza pandemica COVID19 – tale eventualità non può essere in alcun modo imputata al servizio di NF collegato ed il servizio principale di collegamento non potrà esigere l'eventuale corresponsione degli importi previsti dal contratto di collegamento per l'intero periodo in cui perduri l'interruzione per causa di forza maggiore.

#### **NIDI FAMILIARI PREESISTENTI (art. 9 della DGR n. 28-7693/2018)**

I NF già esistenti all'entrata in vigore della nuova normativa di cui alla D.G.R. n. 28-7693/2018 restano soggetti alla disciplina di cui alla precedente normativa, oggi revocata, ex D.G.R. 29/12/2004 n. 48-14482, ma soltanto nel caso in cui l'assetto organizzativo e gestionale rimanga assolutamente immutato.

Nel caso invece in cui un servizio di NF preesistente intenda, per esempio, ampliare la propria capacità ricettiva da 4 a 5 posti bimbo, occorre che presenti una nuova SCIA, sulla nuova modulistica dedicata di cui alla D.D. 22 Ottobre 2018, n. 1180 già citata.

Ovviamente, alla nuova SCIA dovrà essere allegata tutta la nuova documentazione richiesta, mentre per quella già presentata, che sia comunque valida anche nel regime normativo attuale, sarà sufficiente un rinvio agli atti già prodotti.

## NOTA SUI CENTRI DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING)

Insieme al NF, il Centro di Custodia Oraria (di seguito **CCO**), comunemente noto anche come "Baby Parking", è un servizio educativo integrativo per l'infanzia.

Le norme regionali di riferimento sul CCO sono contenute alla D.G.R. 16 aprile 2013, n. 31-5660.

A differenza del NF, il **CCO è soggetto ad autorizzazione al funzionamento** rilasciata dall'ASL territorialmente competente.

A differenza di tutti gli altri servizi per la prima infanzia (AN, MN, SP e NF), il CCO può ospitare bimbi in età prescolare, ossia normalmente **tra i 13 mesi fino ai 6 anni di età**. Nel caso in cui il CCO ospiti anche **lattanti** in numero superiore a 3 bimbi, allora occorre un **educatore dedicato** in aggiunta a quelli già presenti.

Il CCO, come dice la sua denominazione, offre la **custodia dei bimbi da parte di educatori specializzati, in assenza di adulti accompagnatori**. Altre tipologie di servizi comunque denominate (per esempio "Ludoteca" e "Centro per bambini e famiglie", ecc.), pur essendo talora citate nella norme nazionali e regionali, non sono servizi soggetti, almeno in Regione Piemonte, ad autorizzazione da parte dell'ASL competente, necessitano della presenza di adulti familiari accompagnatori, non prevedono la custodia continuativa da parte di educatori specializzati e sono, in definitiva, semplici esercizi commerciali. Si veda al proposito l'art. 18 della Legge regionale n. 18 del 22 novembre 2017. Si precisa anche che il cosiddetto "Spazio gioco" - di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), punto 1 del Dlgs n. 65/2017 - per la normativa regionale piemontese si identifica nei CCO.

**In definitiva, le uniche tipologie di servizi per la prima infanzia riconosciuti sul territorio della Regione Piemonte sono ad oggi ASILO NIDO, MICRO NIDO e SEZIONE PRIMAVERA (come servizi principali), CENTRI DI CUSTODIA ORARIA e NIDI FAMILIARI (come servizi integrativi)**

Nel corso di rilevazioni, bandi ed avvisi rivolti dalla Regione ai Comuni per il riparto di risorse destinate ai servizi per la prima infanzia, occorre che i Comuni, nel fornire i dati su frequentanti o iscritti, prestino particolare **attenzione ad un paio di aspetti peculiari dei servizi integrativi (CCO e NF)**:

- A differenza dei servizi principali, in quelli integrativi l'orario di presenza contemporanea dei bimbi utenti è più limitato e quindi il loro avvicendamento più intenso. Da questo deriva che frequentanti ed iscritti possano essere - anche se solo apparentemente - più numerosi della capacità ricettiva massima teorica da titolo autorizzativo (per il CCO) e da SCIA (per il NF). In realtà, i bimbi utenti dei servizi integrativi vi trascorrono soltanto delle ore e, nel conteggio volto a fornire dati finalizzati a riparti di risorse, vanno sempre ricondotti all'"unità tipica", quella del bimbo che frequenta settimanalmente a tempo pieno un servizio principale. Ne deriva che, per qualsiasi servizio rilevato, **il dato dei frequentanti o degli iscritti NON può mai superare il limite della capacità ricettiva massima teorica assegnata al servizio**.

- Essendo i CCO rivolti potenzialmente sia a bimbi più piccoli (3 mesi / 3 anni) sia a bimbi più grandi (3 / 6 anni), nel fornire i dati finalizzati a riparti di risorse i Comuni, per questa tipologia di servizio, dovranno considerare tutti gli utenti indistintamente, e non solo i bimbi nella prima fascia di età.

## **NORMATIVA PRINCIPALE SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:**

Raccolta degli atti normativi più significativi sui servizi per la prima infanzia:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/servizi-educativi-per-prima-infanzia>

Il sistema piemontese dei servizi per la prima infanzia, con la tavola comparativa delle diverse tipologie, l'elenco dei servizi aggiornato annualmente e le tavole degli indicatori statistici regionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/sistema-dei-servizi-educativi-per-linfanzia-02-anni>

## **ELENCO PEC DELLE ASL DELLA REGIONE PIEMONTE:**

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/aziende-sanitarie-locali-asl-0>

**CITTA' DI TORINO:** [protocollo@pec.aslcittaditorino.it](mailto:protocollo@pec.aslcittaditorino.it)

**TO3:** [aslto3@cert.aslto3.piemonte.it](mailto:aslto3@cert.aslto3.piemonte.it)

**TO4:** [direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it](mailto:direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it)

**TO5:** [protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it)

**VC:** [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

**BI:** [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)

**NO:** [protocollogenerale@pec.asl.novara.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl.novara.it)

**VCO:** [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it)

**CN1:** [protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)

**CN2:** [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it)

**AT:** [protocollo@pec.asl.at.it](mailto:protocollo@pec.asl.at.it)

**AL:** [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it); [direzione@aslal.it](mailto:direzione@aslal.it)

**PEC dell'Ufficio di vigilanza regionale** (facente capo alla Direzione Sanità e Welfare):

[programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazione socioassistenziale@cert.regione.piemonte.it)

**QUADRO DI SINTESI SUI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA (NF E CCO)**

	<b>NIDO FAMILIARE</b>	<b>CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING)</b>
<b>Definizione</b>	E' un servizio socio-educativo ricreativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare (anche in ambito rurale)	E' un servizio socio-educativo ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo destinato a favorire la socializzazione dei bambini
<b>Normativa e riferimenti</b>	D.G.R. n. 28-7693 del 12 ottobre 2018	D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013
<b>Permanenza</b>	massimo 9 ore giornaliere	massimo di 5 ore consecutive, che possono essere reiterate con un'interruzione minima di almeno 1 ora
<b>Utenti</b>	da 3 mesi a 3 anni	di norma, da 13 mesi a 6 anni
<b>Capacità ricettiva</b>	massimo 5 bambini	massimo 25 bambini
<b>Personale (*)</b>	Art. 4 – Allegato 1 – D.G.R. n. 28/2018	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 31/2013
<b>Requisiti di dimensionamento</b>	circa 5 mq. a bambino ( <i>valore indicativo</i> )	circa 5 mq. a bambino ( <i>valore indicativo</i> )
<b>Normativa barriere architettoniche</b>	Richiesta la sola “adattabilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta la sola “adattabilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996
<b>Collocazione territoriale e urbanistica</b>	Insiediabile esclusivamente in immobili ad uso abitativo anche in contesti aziendali rurali	Insiediabile presso: - edifici residenziali (compresi I condomini e gli appartamenti siti ai piani superiori) - aziende - aree commerciali
<b>Requisiti per l'esercizio e autorizzazione</b>	L'attività è oggetto di Segnazione Certificata Inizio Attività (SCIA - su modulistica regionale approvata con DD. 1180 del 22/10/2018) da presentare al S.U.A.P. del Comune. L'attività è comunque oggetto di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 della L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004
<b>Altri aspetti importanti</b>	Necessità collegamento con servizio principale (Asilo Nido, Micro Nido, Sezione Primavera) autorizzato sul territorio regionale.	Non assimilabile ad altri servizi per l'infanzia, comunque denominati (Ludoteche, Centri per bambini e famiglie, ecc) dove è sempre necessaria la presenza di adulti familiari accompagnatori. Se invece gli utenti vengono affidati in custodia, allora il servizio non può che essere autorizzato ed assoggettato alla normativa nazionale e regionale di riferimento.
<p><b>(*)</b> Con l'entrata in vigore del D.Lgs 65/2017 dal 1/06/2017 è vigente l'art. 14, comma 3 che così recita: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto".</p> <p>Si veda anche la <b>DGR 31 luglio 2015, n. 50-1977</b>, “Profili professionali area professionale servizi di educazione e formazione - Ricognizione dei profili esistenti e aggiornamento elenchi dei titoli abilitati a svolgere il ruolo di operatore nei servizi integrativi per la prima infanzia di cui alla dgr 20-6732 del 25.11.2013.”</p>		